

UNIONE DEI COMUNI
BOVO MARINA – ERACLEA MINOA – TORRE SALSA
(Libero consorzio di Agrigento)

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA
DEL SERVIZIO COMUNALE TRASPORTO SCOLASTICO**

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____
presso _____

T R A

☐ **L'Unione dei comuni del BOVO MARINA – ERACLEA MINOA – TORRE SALSA**, con sede legale in _____, rappresentato dal Sig. _____, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Presidente pro-tempore dell'Ente suddetto, codice fiscale _____, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. _____ del _____

☐ **il Comune di Siculiana**, con sede legale in _____, rappresentato dal Sig. _____, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune suddetto, codice fiscale _____, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del _____

☐ **il Comune di Siculiana**, con sede legale in _____, rappresentato dal Sig. _____, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune suddetto, codice fiscale _____, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del _____

☐ **il Comune di Cattolica Eraclea**, con sede legale in _____, rappresentato dal Sig. _____, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune suddetto, codice fiscale _____, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del _____

si conviene e si stipula quanto segue

P R E M E S S O

- che l'art. 118 della Costituzione stabilisce che le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza;

- che l'art. 30 del Tuel (D.Lgs. n. 267/2000), al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, prevede che gli enti locali possano stipulare tra loro apposite convenzioni, nelle quali si disciplinano i fini della gestione associata, nonché la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

- che l'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha introdotto nuove norme in materia di gestione dei servizi dell'ente locale dirette ad assicurare il coordinamento della finanza pubblica e il contenimento delle spese per l'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni, stabilendo, tra l'altro, che l'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni è obbligatorio per l'ente titolare;

- che l'art. 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante: "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", ha modificato il richiamato art. 14 del decreto-legge n. 78/2010, sostituendo il comma 27, che ora individua le seguenti funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:

- a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;

- che i comuni interessati assicurano l'attuazione delle disposizioni di cui sopra secondo precise scadenze temporali;

- che i Comuni sottoscrittori della presente convenzione, con le deliberazioni di indicate hanno deciso di gestire, tramite convenzione il **Servizio Trasporto scolastico**;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto e finalità della convenzione

1. La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, ha per oggetto la gestione in forma associata dei compiti e delle attività connesse in materia di trasporto scolastico di competenza dei Comuni convenzionati.
2. La gestione associata di cui al precedente comma ha le seguenti finalità:
 - a) garantire il miglioramento della qualità delle prestazioni svolte;
 - b) sviluppare la crescita professionale del personale impiegato;
 - c) avviare o rafforzare le modalità di concertazione territoriale;
 - d) attuare una gestione coordinata e ottimale dei servizi convenzionati mediante l'utilizzo programmato, razionale, efficiente ed efficace di quanto sarà messo a disposizione dai Comuni convenzionati;
 - e) uniformare, standardizzare, migliorare e informatizzare le procedure;
 - f) ottenere, mediante l'ottimizzazione qualitativa e quantitativa di tutte le risorse disponibili, la riduzione dei costi generali e specifici di espletamento del servizio, fermo restando lo standard attuale di prestazioni;
 - g) promuovere la progressiva integrazione dell'attività degli operatori impiegati mediante omogeneità strategica ed operatività efficace;

h) assicurare la gestione tecnica del servizio mediante affidamento, con uno o più lotti funzionali, a ditte specializzate del settore, con procedura di gara e per periodi non superiori alla durata della presente convenzione.

3. Per tali fini viene costituito un ufficio per l'esercizio associato delle funzioni, delle attività e dei servizi di competenza del servizio trasporto scolastico.

Art. 2

Attività del Servizio Trasporto scolastico

1. Il Servizio Trasporto scolastico gestisce operativamente, con l'ausilio dei comuni convenzionati, e sulla base dei dati che gli stessi dovranno fornire con la massima precisione, i seguenti procedimenti:

- a) adozione dei provvedimenti necessari per la programmazione del servizio;
- b) indicazione circostanziate sui percorsi, le fermate, gli orari e la produzione chilometrica;
- c) richiesta ai comuni associati dello svolgimento dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti il servizio (eventuali agevolazioni tariffarie);
- d) proposta delle rette a carico degli utenti;
- e) altre attività funzionali o complementari allo svolgimento di quelle di cui ai punti precedenti.

2. I provvedimenti adottati dal Servizio Trasporto scolastico sono atti della gestione associata con effetti per i singoli Comuni convenzionati.

3. La sede del Servizio Trasporto scolastico è prevista presso l'Ente Capofila individuato nel Comune di _____.

4. La gestione amministrativa è attribuita al Responsabile del Servizio Trasporto scolastico di cui all'art. 5 che gode di autonomia nell'organizzazione e gestione del Servizio cui è preposto, ed è direttamente responsabile dell'andamento dello stesso.

5. Rispetto alla disciplina del D.Lgs. n. 81/2008 il Servizio Trasporto scolastico si intende come facente capo all'Ente Capofila.

Art. 3

Impegni dei Comuni convenzionati

1. I Comuni perseguono l'obiettivo dell'omogeneità delle norme regolamentari, delle procedure amministrative e della modulistica in uso nelle materie di competenza del servizio associato, oltre all'uniformità dei comportamenti, delle procedure e metodologie di svolgimento delle attività. A tali fini il Servizio Trasporto scolastico, anche avvalendosi della collaborazione delle professionalità specifiche di ogni Comune, provvede allo studio e all'esame comparato dei regolamenti, atti e procedure vigenti nei diversi Comuni, all'adozione di procedure uniformi, allo studio e all'individuazione di modulistica uniforme in rapporto alle normative e procedure di riferimento per la gestione associata. Nella prima fase di attuazione della presente convenzione, l'attività svolta dal Servizio Trasporto scolastico deve essere prioritariamente rivolta alla graduale e progressiva integrazione dei servizi inerenti le funzioni interessate attualmente operanti nei singoli Comuni.

2. Ciascuno dei Comuni si impegna ad organizzare la propria struttura interna secondo quanto previsto dalla presente convenzione, al fine di assicurare omogeneità delle caratteristiche organizzative e funzionali del servizio associato. Si impegnano altresì a contribuire al controllo, alla vigilanza ed al monitoraggio sulle modalità di erogazione del servizio.

3. I Comuni si impegnano altresì ad assicurare la massima collaborazione nella gestione del servizio associato.

4. Ciascun Comune si impegna a indicare un referente cui il Servizio Trasporto scolastico potrà fare riferimento per la gestione del servizio.

Art. 4

Dotazione organica

1. Il Servizio Trasporto scolastico è composto dal personale messo a disposizione dai comuni associati nei modi e nei limiti previsti dalle disposizioni legislative vigenti.

Art. 5

Responsabile del Servizio Trasporto scolastico

1. Al fine di garantire la necessaria funzionalità del Servizio Trasporto scolastico si stabilisce di attribuire ad un dipendente assegnato all'Unione Bovo Marina Eraclea Minoa Torre Salsa la responsabilità e la direzione del Servizio Trasporto scolastico, dotato di autonomia decisionale sugli ambiti tecnici e operativi. Il Responsabile del Servizio Trasporto scolastico dirige il Servizio Trasporto scolastico ed il personale ad esso assegnato con autonomi poteri di spesa ed organizzazione delle risorse umane e strumentali, elabora una bozza di Piano Esecutivo di Gestione per il Servizio Trasporto scolastico, con relativo piano di lavoro annuale, comprensivo anche delle eventuali ulteriori unità lavorative che siano necessarie alla realizzazione degli obiettivi di detto Piano.

2. Il Responsabile del Servizio Trasporto scolastico:

a) partecipa con funzioni consultive alle sedute degli organi dell'Unione al fine di formulare proposte tecnico-gestionali per lo svolgimento del Servizio Trasporto scolastico;

b) predispone, se richiesto, rapporti periodici sull'andamento della gestione associata e sui risultati conseguiti anche con riferimento alla comparazione tra la spesa sostenuta dal Servizio Trasporto scolastico per lo svolgimento dei compiti e delle attività di cui alla presente convenzione e quella sostenuta dalle singole amministrazioni prima dell'avvio della gestione associata.

4. Nell'ambito della struttura amministrativa della gestione associata l'Ente Capofila può individuare, su proposta del Responsabile del Servizio Trasporto scolastico, ulteriori figure di coordinamento gerarchicamente dipendenti dal medesimo Responsabile alle quali affidare la gestione di specifici settori di attività del Servizio Trasporto scolastico.

5. Il Responsabile del Servizio Trasporto scolastico è individuato quale responsabile dei procedimenti, fatta salva la possibilità di nominare uno o più delegati per specifici procedimenti, nel rispetto delle norme vigenti in materia.

6. Il Responsabile del Servizio Trasporto scolastico è responsabile verso il Presidente dell'Unione, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Servizio Trasporto scolastico. Egli viene nominato dal Presidente dell'Unione dal quale dipende funzionalmente.

Art. 6

Beni e strutture

1. L'Ente Capofila provvede a dotare l'ufficio delle strutture e delle attrezzature necessarie per il funzionamento ordinario.

2. Per gli acquisti straordinari e gli investimenti necessari per il funzionamento del Servizio Trasporto scolastico provvede l'Unione dei Comuni previo accordo con gli altri Comuni.

Art. 7

Ente Capofila

1. I Comuni convenzionati individuano l'Unione dei Comuni Bovo Marina Eraclea Minoa Torre Salsa quale capofila per il coordinamento, l'attuazione e la organizzazione del Servizio Trasporto scolastico.

2. L'Ente Capofila è delegato ad esercitare tutte le funzioni ed i compiti amministrativi necessari per la gestione del servizio, adotta tutti i provvedimenti necessari ed indispensabili per l'attuazione di quanto oggetto della presente convenzione, fatta eccezione per quelli di esclusiva competenza dei Comuni convenzionati.

3. L'Ente Capofila istituisce nei propri strumenti contabili un'apposita voce denominata "Servizio Associato Trasporto scolastico" ove troveranno allocazione tutte le spese e le entrate inerenti la

presente convenzione. Gli altri Comuni convenzionati prevedono i rimborsi e le quote di loro competenza da trasferire all'Ente Capofila, nonché le spese di loro competenza.

4. Periodicamente l'Ente Capofila, comunque almeno una volta all'anno, esamina l'andamento della gestione, anche per avanzare proposte per il suo miglioramento.

5. Il Presidente dell'Ente Capofila impartisce le direttive, vigila sull'espletamento del Servizio Trasporto scolastico e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 8

Durata della convenzione

1. La durata della convenzione è a tempo indeterminato dal 01 settembre 2020.

Art. 9

Rapporti finanziari

1. Ciascun Comune convenzionato versa una quota annua necessaria per le funzioni del Servizio Trasporto scolastico, sulla base di una previsione predisposta dall'Ente Capofila.

2. I costi specifici del servizio sono ribaltati per centro di costo in proporzioni agli alunni fruitori. I costi generali del servizio saranno ripartiti in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. La quota è finalizzata ad assicurare il livello minimo di funzionamento del Servizio di Trasporto scolastico. La quota associativa è versata in rate semestrali anticipate.

3. Il rendiconto è approvato dall'Ente Capofila, con apposita deliberazione ed inviata a tutti i Comuni, che adotteranno specifici atti di liquidazione di un eventuale saldo.

4. Il Presidente dell'Ente Capofila, con l'aiuto del Responsabile del Servizio propone, compatibilmente con la data di approvazione del Bilancio, due prospetti riassuntivi, uno delle spese effettuate e uno delle previsioni di spesa per l'anno successivo, inclusivi del piano di riparto.

5. Eventuali contributi statali, regionali, provinciali e/o di altri Enti, destinati alla finalità di cui alla presente convenzione, sono richiesti ed introitati dall'Ente Capofila, fermo restando che si intendono di competenza, pro quota, di tutti i Comuni convenzionati. All'Ente Capofila spetta ogni decisione in merito all'utilizzo dei contributi.

Art. 10

Recesso e scioglimento

1. Ciascun Comune può recedere dalla convenzione. In tal caso deve corrispondere agli altri Comuni aderenti un indennizzo di importo pari al 20% della quota associativa fissa annua stabilita come indicato all'art. 9, nonché eventuali penalità per costi di contratto a favore della ditta aggiudicataria del servizio di trasporto scolastico.

2. La volontà di recedere è comunicata agli altri Sindaci con almeno sei mesi di anticipo dalla scadenza dell'esercizio in corso ed ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo alla comunicazione. Nel caso che il termine di preavviso non sia rispettato, il recesso avrà effetto dal primo gennaio del secondo anno successivo a quello dell'avvenuta comunicazione.

3. Il recesso di uno o più Comuni aderenti non determina lo scioglimento della presente convenzione che rimane operante finché i Comuni convenzionati siano almeno due.

4. La convenzione cessa a seguito di deliberazioni di scioglimento approvato dal Consiglio Comunale di due terzi dei Comuni convenzionati. L'atto di scioglimento contiene la disciplina delle fasi e degli adempimenti connessi, tra cui la destinazione dei beni, delle attrezzature e delle strutture messe in comune.

5. Ai Comuni convenzionati non è consentito il recesso parziale dal Servizio Trasporto scolastico.

Art. 11

Ammissione di nuovi Comuni

1. L'istanza di ammissione di nuovi Comuni al Servizio Trasporto scolastico, deve essere presentata all'Ente Capofila e trasmessa per conoscenza a tutti i Comuni convenzionati. Sull'istanza di ammissione la decisione è assunta con apposita deliberazione dell'Assemblea dell'Unione.

Art. 12

Disciplina applicabile

1. L'organizzazione ed il funzionamento del Servizio Trasporto scolastico sono disciplinati dal Regolamento dell'Ente Capofila.
2. Nei primi sei mesi di gestione del Servizio Trasporto scolastico i Comuni convenzionati, se necessario, potranno approvare uno specifico regolamento di organizzazione e funzionamento.

Art. 15

Modifiche della convenzione

1. Le modifiche della presente convenzione sono approvate con deliberazioni uniformi adottate dalle Giunte comunali di tutti i Comuni convenzionati.

Art. 16

Controversie

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra gli aderenti alla presente convenzione, in caso di difforme e contrastante interpretazione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.
2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate all'organo giurisdizionale competente.

Art. 17

Disposizione finale

1. Per ogni aspetto non previsto nella presente convenzione si provvede d'intesa tra i Comuni convenzionati, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL PRESIDENTE

UNIONE DEI COMUNI

BOVO MARINA – ERACLEA MINOA – TORRE SALSA

IL SINDACO

COMUNE DI SICULIANA

IL SINDACO

COMUNE DI MONTALLEGRO

IL SINDACO

COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA
